

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1949

(14^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENTASTI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

«Disciplina delle bombole per metano»
(N. 494):

PRESIDENTE	Pag. 96, 97, 100
DE LUCA, <i>relatore</i>	93, 95, 100, 101
BERTONE, <i>Ministro del commercio estero</i> e ad interim <i>dell'industria e commercio</i>	94, 99, 102
CASTAGNO	94, 97, 99
BOSCO	94, 97, 100, 102
LONGONI	95, 98
GIUA	95, 98, 101
BENEDETTI Tullio	96, 98, 102
RAJA	95
TOMÈ	97, 99
MOLINELLI	97, 101
CARON	101, 102

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Asquini, Benedetti Tullio, Bosco, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Castagno, De Luca, Fiore, Ghidetti, Giacometti, Giua, Longoni, Martini,

Magli, Marconcini, Mentasti, Molinelli, Mott, Pezzullo, Raja, Roveda, Sartori, Tamburrano e Tomè.

Intervengono, in rappresentanza del Governo, l'onorevole Bertone, Ministro del commercio estero e *ad interim* dell'industria e commercio, e l'onorevole Cavalli, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

TOMÈ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disciplina delle bombole per metano»
(N. 494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina delle bombole per metano».

Prima di iniziare la discussione desidero ringraziare l'onorevole Ministro Bertone e il Sottosegretario Cavalli per essere intervenuti alla nostra riunione, secondo il desiderio espresso dalla Commissione nelle precedenti sedute.

DE LUCA, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione decise di rinviare la discussione del presente disegno di legge, perchè io ne avevo suggerito una modificazione radicale, che comportava naturalmente una nuova redazione degli articoli. Proposi perciò al Presidente di invitare il Ministro ad assistere alla discussione per dirci se era o no d'accordo nella revisione del testo del progetto, e cioè se egli concordasse nel criterio che le bombole requisite nel 1942 e lasciate in uso ai proprietari dovessero considerarsi di proprietà dell'Ente Nazionale

Metano, come io proponevo, o se ritenesse di seguire il testo del disegno di legge il quale, in quanto dei titoli che io contesto, stabilirebbe di assegnare le bombole in proprietà ai singoli detentori. Su questo punto sostanziale io pregherei l'onorevole Ministro di voler esprimere il suo pensiero.

BERTONE, *Ministro del commercio estero e ad interim dell'industria e commercio*. Vorranno scusarmi gli onorevoli senatori se, a causa del brevissimo tempo che ho avuto a disposizione per occuparmi delle materie concernenti l'industria e commercio, non sono in grado di parlare del problema con quella competenza e profondità che sarebbero necessarie.

Mi sembra che la questione verta tutta sull'articolo 4 del progetto, il quale stabilisce che la punzonatura delle bombole di metano costituisce senz'altro titolo di proprietà per i presentatori delle bombole stesse. Io ho cercato di compenetrarmi dello spirito della legge e di darne una esatta interpretazione e pertanto debbo dichiarare di avere avuta l'impressione che il disposto dell'articolo 4 verrebbe a creare una antitesi troppo profonda tra la situazione di coloro che, già proprietari di bombole di metano, le hanno consegnate dietro indennizzo, e la situazione di coloro che hanno avuto in uso le bombole le quali, per il fatto stesso della requisizione, erano diventate proprietà dello Stato, salvo poi a liquidare nuovamente il conto al momento in cui lo Stato le avesse ritirate.

Lo Stato non ha ritenuto di ritirarle, per ragioni di opportunità sulle quali non è il caso di discutere qui, e tali bombole sono rimaste in uso presso gli antichi titolari, che, come titolo giuridico, erano stati privati della loro proprietà all'atto della requisizione. Le bombole quindi sono legalmente di proprietà dello Stato in quanto che, all'atto della requisizione, è avvenuto il trapasso giuridico di proprietà.

Ora, il dire che con il semplice fatto della punzonatura le bombole passano di nuovo in proprietà dei vecchi titolari mi sembra che urti contro i principi giuridici posti a base della nostra legislazione.

Innanzitutto non si può con un semplice articolo di una leggina spossessare lo Stato

di una sua proprietà legittima e legale, perchè altrimenti si andrebbe contro, tra l'altro, alla legge sulla contabilità generale e sull'amministrazione del patrimonio dello Stato, secondo cui, per privare lo Stato di una determinata proprietà, occorrono procedimenti che non sono contemplati nell'articolo in questione.

D'altra parte io non vedo nemmeno la ragione logica per cui, per il semplice fatto della punzonatura, queste bombole, che sono in numero di oltre 34 mila, debbano diventare di proprietà privata.

Perciò la mia opinione è che esse continuino ad essere di proprietà dello Stato, salvo poi per lo Stato ad addivenire ad accordi particolari per la concessione in uso ed esercizio delle bombole stesse.

Dichiaro pertanto di non avere nessuna difficoltà ad accedere alla proposta del senatore De Luca di soppressione dell'articolo 4.

DE LUCA, *relatore*. Faccio presente che, con la soppressione dell'articolo 4, si fissa un principio che rivoluziona tutto il progetto, in modo che si dovrà addivenire in vari punti ad una nuova redazione del testo.

CASTAGNO. Vorrei sapere se lo Stato, dando in uso le bombole di metano agli utenti, ha ritenuto l'indennità di requisizione.

DE LUCA, *relatore*. In un primo tempo l'ha ritenuta ma poi l'ha restituita.

CASTAGNO. La questione allora è chiara, perchè è evidente che, se lo Stato ha restituito l'indennità di liquidazione, il titolo di proprietà dello Stato è tuttora valido.

BOSCO. Vorrei dare qualche chiarimento in proposito, perchè anche io mi sono preoccupato del problema a cui ha fatto cenno il collega; ho voluto esaminare cioè se al momento della requisizione si è avuta una vera e propria espropriazione e se i proprietari furono posti in grado di ricevere effettivamente l'indennità di esproprio.

Qualora infatti con un provvedimento di imperio fosse stato imposto obbligatoriamente ai proprietari di convertire l'indennità di esproprio in deposito per usufruire dell'esercizio delle bombole, ci si dovrebbe preoccupare seriamente del problema di equità, per vedere se la cifra allora ricevuta debba andare soggetta alla rivalutazione monetaria. Ma il Ministero mi ha dato, anche attraverso una

nota scritta, adeguate assicurazioni che ai proprietari fu lasciato il diritto di scelta, di ricevere cioè allora 600 lire oppure di usufruire delle bombole e convertire quell'indennità in deposito cauzionale per l'uso delle bombole medesime. Così stando le cose mi pare che il principio di equità sia salvo. Allora il problema che oggi si pone non è altro che quello della restituzione delle 600 lire che il proprietario ha accettato di considerare non più come l'indennità di espropriazione ma come deposito cauzionale.

LONGONI. A me sembra che finalità principale della legge sia quella di far riaffiorare le bombole di metano che attualmente sono disperse un po' dovunque e di cui una parte più non esiste a causa degli eventi bellici. Se questa è la finalità della legge, se cioè essa si prefigge di fare appello ai possessori delle bombole per rintracciare quelle che ancora esistono e stabilire quelle che sono andate perdute, tale finalità, a me pare, verrebbe a mancare se si sopprimesse l'articolo 4.

DE LUCA, *relatore*. Rispondo subito all'onorevole Longoni che la mancata presentazione delle bombole costituisce un illecito penale. I detentori delle bombole sono quindi giuridicamente obbligati a presentarle e ne sono obbligati anche secondo il diritto comune, perchè ciascun illecito detentore — e in questo caso lo si diventa dopo la promulgazione della legge — deve restituire ciò che abusivamente detiene.

Ora io nego che i detentori di bombole sarebbero stati maggiormente invogliati a presentarle se avessero poi potuto trattenerle in proprietà, ma una disposizione in tal senso sarebbe illegittima perchè favorirebbe un illecito arricchimento. Non si può autorizzare determinate persone a trattenerne dei beni non propri; è questo un principio sacrosanto che noi non dobbiamo dimenticare. D'altra parte, se vi sarà qualche resistenza all'obbligo specifico della legge e all'obbligo generale di restituire a ciascuno il suo, la legge darà i mezzi e le sanzioni necessarie perchè questo non avvenga.

Il trattenerne le bombole sarebbe una appropriazione indebita. Io non mi preoccupo perciò molto di questo. Ci sarà qualcuno naturalmente che cercherà di farlo, ma, dopo

tutto, noi stabilendo che le bombole non punzonate non possono essere usate, rendiamo illegale l'esercizio delle bombole non punzonate, il che rappresenta una garanzia e una remora.

La Commissione è già al corrente delle modificazioni sostanziali che io proporrei di apportare al disegno di legge. Per l'economia della discussione io sarei d'avviso, se non vi è nulla in contrario, che si passasse all'esame degli articoli ed io man mano sottoporrei alla Commissione gli emendamenti da apportarsi per addivenire a questa modificazione.

GIUA. Mi viene un dubbio su di un punto che non so se il relatore abbia preso in esame. Potrebbe anche essere una ingenuità da parte mia, ma vorrei che fosse chiarito. Il disegno di legge tratta delle bombole di tipo vecchio?

DE LUCA, *relatore*. Delle bombole di tutti i tipi, sia già fabbricate che da fabbricare.

GIUA. Si è allora preoccupato il relatore e si è preoccupato il Ministero del fatto che le bombole di metano possono essere usate anche per altri gas compressi, che sfuggono quindi alla punzonatura? Non vi sono infatti bombole che servano esclusivamente per il metano, ma bombole che possono essere indifferentemente usate per tutti i tipi di gas compresso.

DE LUCA, *relatore*. Confesso che ignoravo questo particolare. Io ritenevo che la bombola di metano fosse una bombola tipica.

GIUA. Non è così. La bombola per metano è uguale, per esempio, a quella per ossigeno o a quella per l'acetilene. Sarebbe bene quindi chiarire questo punto.

BERTONE, *Ministro del commercio estero e ad interim dell'industria e commercio*. È questo un dato tecnico sul quale io non sono per il momento, in grado di rispondere.

DE LUCA, *relatore*. Nè io ho ritenuto di dover approfondire questo particolare perchè quando un disegno di legge, approntato dai competenti organi governativi e passato attraverso il vaglio degli uffici legislativi, del Consiglio dei Ministri, ecc., parla di bombole per metano, io debbo legittimamente ritenere che la bombola per metano sia uno specifico tipo di bombola.

LONGONI. Per superare la difficoltà si potrebbe adottare questa formula all'articolo 1: « Chiunque detiene a qualsiasi titolo

bombole per metano, che come tali siano state assoggettate a requisizione, deve presentare, ecc.». In tal modo l'individuazione delle bombole per metano sarebbe più facile.

DE LUCA, *relatore*. E le bombole di nuova fabbricazione? Bisogna tener presente che il provvedimento è di carattere generale.

LONGONI. Si può aggiungere allora: « Che come tali siano state assoggettate a requisizione, o servano a tale scopo ». Con questa formula noi comprendiamo tutta la massa delle 34.000 bombole vecchie e requisite, per le quali si evita la facile frode di dire che esse servivano ad altro scopo. Per le bombole di nuova fabbricazione dicendo: « che servano » oppure « che siano atte a tale scopo » ci si riserva la facoltà di giudicare caso per caso se esse siano o meno soggette alla norma della legge.

BENEDETTI TULLIO. Chiedo innanzi tutto scusa ai colleghi se dirò una sciocchezza, perchè non ho nè letto la relazione, nè assistito ai dibattiti precedenti su questo disegno di legge. La mia osservazione proviene da una affermazione del collega De Luca in risposta ad altro collega. Egli ha infatti detto che la disciplina che si vuole istituire con questa legge concerne — se ho ben capito e prego l'onorevole relatore di confermarlo o di smentirlo — non soltanto le bombole esistenti, ma anche quelle che si costruiranno in avvenire. Se così è, attraverso il controllo di un bene strumentale, cioè di uno strumento di uso del metano, si viene in sostanza a costituire definitivamente il monopolio del metano stesso o, per lo meno, si viene a fornire un elemento predominante per la costituzione di questo monopolio.

La questione è infinitamente più grave della forma con cui ci si presenta questo disegno di legge. Leggo nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge stesso: « Il presente provvedimento è diretto ad accertare lo stato di appartenenza delle bombole per metano attualmente in uso ed a istituire uno speciale regime giuridico che renda possibile l'intercambiabilità di dette bombole ». Questo è il primo periodo della relazione ed esso contrasta completamente con lo spirito che qui mi pare si voglia dare al provvedimento e ne amplifica assai la portata. Vorrei

pertanto un chiarimento preciso sulla sostanza di questo disegno di legge, vorrei sapere cioè se esso si limita alle bombole già esistenti ed in uso, oppure se investe tutto il regime delle bombole per metano, sia di quelle attualmente in uso che di quelle che si costruiranno in avvenire.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione si basi su due punti. Il primo punto è di carattere transitorio, vedere cioè di riparare più o meno bene ad una passata situazione di carattere giuridico ed economico. Il secondo apporta una effettiva e radicale innovazione alle disposizioni in materia, innovazione introdotta dal criterio della intercambiabilità. Si inserisce cioè un concetto di funzionalità continua che è di essenziale importanza. È questo il criterio in funzione del quale è stato fatto l'accento iniziale. Del resto, non si scopre mica il mondo! Le bombole sono il mezzo di trasporto del metano. Fino ad ora esse non erano, in teoria, intercambiabili, per il semplice fatto che la legge non lo contemplava; ora la legge interviene per regolare questa intercambiabilità.

La presentazione delle bombole per la punzonatura dà modo di essere tranquilli sull'uso delle medesime, perchè la punzonatura viene richiesta particolarmente per verificare se esse sono effettivamente efficienti e non abbiano a creare dei pericoli per chi le detiene e se ne serve.

RAJA. Mi rifaccio alle osservazioni del senatore Giua che mi sembrano di una importanza capitale. Se, in conclusione, queste bombole possono essere utilizzate per il trasporto di altri gas, oltrechè del metano, non vi è dubbio che la legge si deve preoccupare di disciplinare l'uso di tutte le bombole. E se questo è vero, se cioè dobbiamo disciplinare l'uso delle bombole a qualunque destinazione esse siano dedicate, sia al trasporto del metano, sia a quello di altri gas, bisogna che ciò sia specificato nella legge. La formulazione attuale del disegno di legge è infatti limitativa poichè parla esclusivamente di bombole per metano, mentre, se tali bombole possono essere adibite ad altro uso, la legge se ne deve evidentemente preoccupare. Vale a dire, noi dobbiamo allargare i limiti della legge e stabilire che per l'utilizzo delle bombole, a qual-

siasi uso esse siano destinate, è necessaria la punzonatura e le bombole stesse debbono essere assoggettate alla disciplina dell'Ente Nazionale Metano.

CASTAGNO. Su questa questione vorrei dare delle brevissime spiegazioni tecniche. Esiste in Italia una sola tecnica di costruzione delle bombole per gas compressi ed una sola fabbrica, la Dalmine. Tali bombole sono costruite tutte allo stesso modo, sia che servano per il metano, sia che servano per l'acetilene, per l'ossigeno o per altri gas compressi di uso industriale. Vi sono in Italia non si sa esattamente quante centinaia di migliaia di bombole di questo tipo, poichè nelle nostre aziende meccaniche, metallurgiche, ecc. se ne fa un uso continuo e c'è una continua rotazione di queste bombole che giornalmente vengono mandate dagli stabilimenti alle fabbriche di gas compressi e ritornano poi negli stabilimenti. Se noi quindi vogliamo arrivare alla individuazione delle bombole che debbono servire per il metano, dobbiamo stabilire un segno distintivo per esse. Vi è attualmente una verifica periodica dell'idoneità delle bombole, per controllare se esse conservano le caratteristiche necessarie per sopportare la compressione a 200 atmosfere, che è il tasso comune di compressione per tutti i gas di uso industriale. Quindi, al di fuori della verifica di questa idoneità, occorrerà stabilire un segno distintivo per le bombole per metano, cosa che comporterà eventualmente delle sanzioni per coloro che si servano di tali bombole per altri gas.

Ma va detto che fino ad oggi non vi è alcuna distinzione di carattere costruttivo fra le varie bombole per gas compressi.

PRESIDENTE. È questo un chiarimento tecnico molto utile, ma che non sposta la discussione. Il Ministero proporrà oppure noi stessi potremo proporre un altro progetto di legge per completare la materia, ma io penso che intanto si possa proseguire nell'esame di questo disegno di legge.

TOMÈ. Mi sembra che questa preoccupazione possa essere superata qualora possiamo rispondere a questa domanda di carattere tecnico: i gas che possono comprimersi in una bombola, diversi dal metano, possono rappresentare una pericolosità maggiore del me-

tano? Poichè, se noi attraverso la punzonatura arriviamo a garantire il coefficiente di sicurezza per il metano, e il coefficiente di sicurezza per questo gas è uguale o superiore a quello di tutti gli altri gas, non è necessario che ci preoccupiamo della regolamentazione relativa agli altri gas perchè, avendo il massimo coefficiente per il metano, la pericolosità non sussisterebbe più per gli altri gas.

Ma qui, invece, si tratta della questione della proprietà delle bombole: o noi estendiamo questa legge a tutte le bombole dei vari gas compressi, ed allora il problema diventa notevole perchè non si sa quante esse siano in Italia, o dobbiamo limitare la legge alle bombole del gas metano ed allora dobbiamo individuare queste bombole con qualche mezzo.

MOLINELLI. A me pare che l'obbiezione sollevata dal senatore Benedetti abbia un altro carattere. In realtà egli si preoccupa di questo: se noi autorizziamo l'Ente Nazionale Metano ad essere l'unico fornitore di bombole, in realtà poniamo sul commercio del metano un monopolio di fatto. Questo è il problema fondamentale. Ora, vorrei fare osservare che in realtà noi non poniamo un nuovo monopolio perchè esso è già posto proprio da quella disposizione dell'allora Ministero delle Corporazioni a cui si richiama la presente legge. Fu allora che il Ministero delle Corporazioni stabilì che tutte le bombole dovevano essere proprietà dell'Ente Nazionale Metano. Ma questa decisione del Ministero delle Corporazioni non fu completamente realizzata e una parte di queste bombole rimase ai privati, non in proprietà ma in uso. Oggi il Ministero dell'industria e commercio si preoccupa di recuperare quelle bombole che allora non furono consegnate.

Entro questo limite la legge attuale può essere accolta secondo la relazione del collega De Luca; oggi in realtà non è in discussione il monopolio del metano, ma semplicemente il diritto dello Stato di rivendicare una proprietà.

BOSCO. Mi pare che la questione sollevata circa la dizione « bombole per metano » debba considerarsi già risolta dal decreto di requisizione del 1941. Come si è fatto allora per identificare le bombole contenenti altri gas e quelle destinate a contenere il metano, così

si farà anche adesso facendo riferimento a quel decreto. L'articolo 1° di esso dice: « È data facoltà all'Ente Nazionale Metano di requisire i recipienti destinati a contenere metano compresso ed all'uso regolarmente collaudati ».

Questa era la dizione. Ora, anche se si è peccato di imprecisione, abbiamo una serie di provvedimenti legislativi i quali hanno già consacrato questa frase « bombole per metano ». D'altronde dobbiamo lasciare in tutte le leggi una certa elasticità di applicazione e di interpretazione da parte del magistrato. Se già in altre leggi italiane si trova la dizione « bombole per metano », vuol dire che attraverso l'accertamento della destinazione prevalente, c'è qualche criterio che permette al magistrato di determinare l'applicazione della sanzione penale nel caso, per esempio, che si verifichi la fattispecie prevista dall'articolo 7. Se uno ha una bombola per gas acetilene o simili e non la presenta alla punzonatura, allora il magistrato, chiamato in causa, accerterà se è il caso o meno di applicare la sanzione prevista dall'articolo 7: in sostanza il criterio discriminatore è quello dell'uso e della destinazione prevalenti. Noi non possiamo risolvere un problema tecnico di questa portata, perchè se la punzonatura, il segno distintivo non può servire per l'avvenire e non può servire per il passato, evidentemente ci si viene a trovare di fronte a questa difficoltà: come si determinerà la destinazione? Evidentemente, a mio parere, allo stesso modo con cui è stato applicato l'articolo 1, del decreto del 1941 che dando il mezzo per requisire le bombole ha dato anche il mezzo per trovarle.

BENEDETTI TULLIO. Ritorno sulla questione sollevata precedentemente perchè non posso dirmi soddisfatto delle risposte avute.

Naturalmente sono state dette cose giustissime, ma che girano attorno al problema di fondo che io ho posto: si tratta di stabilire la proprietà delle bombole esistenti, il metodo della loro circolazione, l'intercambiabilità di esse o si tratta di stabilire la disciplina anche per tutto quello che si farà in seguito? Se non mi sbaglio, il disegno di legge è stato presentato per regolare la proprietà delle bombole: tutti affermano questo. Ora, ho inteso dai di-

scorsi che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto che si tratta anche di stabilire per gli altri gas le caratteristiche ecc., il che vuol dire che il problema di fondo non è quello che appare al principio, di regolare cioè la proprietà delle vecchie bombole, ma di disciplinare tutto il traffico delle bombole per l'avvenire.

Allora io insisto nel mio concetto che penso meriti una seria meditazione, perchè attraverso questo si può arrivare a vulnerare la libertà delle future discussioni sulla istituzione o meno di un monopolio del metano a cui io sono contrario, ma che bisogna guardare nel suo insieme, liberi da pregiudizi e da situazioni precostituite.

Il primo periodo della relazione ministeriale dice: « Il presente provvedimento è diretto ad accertare lo stato di appartenenza delle bombole per metano attualmente in uso e ad istituire uno speciale regime giuridico che renda possibile l'intercambiabilità di dette bombole »; ora, le « dette bombole » sono quelle attualmente in uso.

Limitiamoci quindi a stabilire quello che si fa per le vecchie bombole e non altro. Questa mi pare sia una cosa logica, tanto logica che altrimenti si arriverebbe a fare una legge che non corrisponderebbe alle intenzioni del legislatore.

LONGONI. Penso che si potrebbe adottare la seguente formula: « Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, bombole di metano che siano state come tali assoggettate a requisizione o siano usate a tale scopo ecc. ».

GIUA. Mi pare che la discussione si sia estesa.

Quel che occorre di sapere è se all'inizio le bombole dell'Ente Metano avevano segni caratteristici che impedissero che esse potessero essere usate per altri scopi.

Si dice che lo Stato vuol rientrare in possesso delle bombole detenute dai privati. Se io fossi un privato detentore di bombole ed avessi per scopo di frodare lo Stato non presenterei queste bombole, come la legge prescrive, ma le venderei ad un produttore di ossigeno compresso, destinandole così ad un uso diverso da quello cui esse erano destinate. Così questa legge verrebbe a mancare della sua attuazione pratica. Insomma con questa

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

14ª RIUNIONE (16 novembre 1949)

legge lo Stato non viene in possesso delle bombole a cui ha diritto.

TOMÈ. Riprendo il discorso già accennato dall'onorevole Longoni ed impostato dal collega Benedetti. Effettivamente con questa legge si mira a regolamentare la punzonatura di tutte le bombole già requisite e delle bombole nuove per metano; senonchè mentre per le bombole vecchie già requisite si dettano norme esplicite e chiare, non altrettanto avviene per le nuove bombole per le quali si trova un accenno, si può dire di straforo nello articolo 7 dove è detto che « Chiunque, decorso il termine di cui all'articolo 1, o per le bombole di nuova fabbricazione, quello di cui all'articolo precedente, detiene bombole per metano prive della punzonatura di verifica è punito ecc. ». Il che vuol dire che anche le nuove bombole debbono essere sottoposte a punzonatura; allora mi pare che il problema si ponga essenzialmente su una impostazione di tecnica legislativa. A me sembra cioè che sia necessario che sin dal primo articolo si chiarisca l'obbligatorietà della punzonatura per le vecchie e le nuove bombole, per le vecchie precisando le norme che sono relative alla identificazione della proprietà e per le nuove sancendo il principio che colui che le presenta dichiararsi il titolo per cui ne è proprietario.

CASTAGNO. L'articolo 6 suona: « Decorso il termine di cui all'articolo 1, le bombole di nuova fabbricazione debbono essere presentate per la punzonatura entro 30 giorni dall'acquisto. Le imprese che fabbricano bombole per metano devono entro il 20 di ciascun mese trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente ». Quindi si tratta soltanto di ordinare la materia in modo da renderla più chiara e da togliere tutti i dubbi che potrebbero insorgere.

BERTONE, *Ministro del commercio estero e ad interim dell'industria e commercio.* Debbo rendere omaggio alla Commissione che dimostra con quanta serietà vengono esaminati, specialmente in sede deliberante, i problemi che sono sottoposti al suo esame. Certo è che la discussione ha valicato i confini e i termini nei quali era stata posta inizialmente. Se si volesse ridurre a termini elementari il pro-

blema, allora potremmo ricorrere ad una specie di procedimento amministrativo per provvedere alle bombole requisite e basta. Si tratterebbe di un provvedimento di semplice attuazione, poichè già si sa il nome e cognome di chi ha le bombole e, pur se non sarà facile ritrovare i detentori, sarà sempre possibile la loro ricerca e l'identificazione.

Ma sono state sollevate due questioni: una dal senatore Giua, specificata tecnicamente dal senatore Castagno, e l'altra dal senatore Benedetti il quale ha ampliato la questione sotto un punto di vista diverso.

Io credo che sia difficile togliere valore alla osservazione tecnica del senatore Giua e del senatore Castagno, per il fatto che le bombole non servono soltanto per il metano, ma anche per altri gas come ad esempio l'ossigeno.

Vi è quindi la possibilità che chi possiede delle bombole per metano, quando viene chiamato a presentare la bombola, dica: io non me ne servo per il metano ma ne faccio altro uso. Questo può dar luogo evidentemente ad una inapplicabilità della legge.

Questione pure grave è quella sollevata dal senatore Benedetti, il quale ha rilevato che dalle premesse sembra si voglia parlare soltanto delle bombole ad uso metano e delle bombole che già esistevano, mentre dal contesto della legge appare che il provvedimento di requisizione, punzonatura e accertamento di proprietà deve avvenire nei confronti di tutte le bombole, di quelle costruite allora, di quelle costruite dopo e di quelle che saranno costruite. Allora è certo che se la punzonatura fa passare le bombole in proprietà dello Stato, salvo pagarne l'importo, e se tutte le bombole debbono essere presentate per la punzonatura, ne viene di logica e naturale conseguenza che lo Stato diventa il solo amministratore del metano perchè le bombole sono tutte in sua mano.

Voce. Non è così.

BERTONE, *Ministro del commercio estero e ad interim dell'industria e commercio.* Io parlo della ipotesi prospettata dal senatore Benedetti. D'altra parte sono certo che comprenderete la mia esitazione, tenuto conto della mia particolare situazione per cui solo ieri sera ho potuto esaminare brevemente questo

disegno di legge. Vi farei, pertanto, una sommessata preghiera: di darmi cioè ancora del tempo per esaminare questo problema rinviandone l'esame e la decisione.

BOSCO. Mi permetto di essere sommessamente contrario alla proposta di sospensiva in quanto che questo progetto è dinanzi alla Commissione da molti mesi. Quanto alla obiezione sollevata dal senatore Benedetti, il quale ha dichiarato lealmente di non aver studiato il problema, mi permetto di osservare che il disegno di legge ha due scopi: quello di regolarizzare le posizioni del passato e quello di regolamentare, per il futuro, l'uso delle bombole per metano. Non si può creare un monopolio nel senso che tutte le bombole per metano siano di proprietà dell'Ente Nazionale del Metano perchè all'articolo 2 è detto che al momento in cui si presenta la bombola, bisogna dichiarare il titolo del possesso. Anzi per l'articolo 2 è stato proposto un emendamento per il quale il detentore che sia anche proprietario della bombola darà anche la prova del suo diritto. Quindi si sancisce che al momento in cui si presenta la bombola alla punzonatura si può far valere il diritto di proprietà.

Per il passato ci proponiamo di stabilire nettamente la proprietà delle bombole a favore dell'Ente Nazionale Metano, in quanto quelle bombole erano state requisite; per l'avvenire intendiamo stabilire che chiunque fabbrichi una nuova bombola faccia valere il suo diritto di proprietà e la punzonatura serva di controllo a questo fine.

Non v'è alcun motivo che giustifichi un rinvio perchè non si tratta di creare un monopolio, in quanto può esistere la proprietà privata a fianco di quella dello Stato: quello che è necessario vi sia è l'unitarietà del controllo.

L'articolo primo tende principalmente a regolarizzare la situazione del passato e si riferisce alle bombole già requisite. Implicitamente il legislatore del 1941-42, richiamando l'espressione « bombole per il metano » da altri precedenti legislativi, ha risolto il problema della determinazione dell'oggetto della legge; per il nuovo legislatore non c'è che da seguire la strada, usando la stessa formula,

e noi dobbiamo rimetterci al prudente criterio dell'applicazione.

DE LUCA, *relatore*. Appena è stata sollevata l'obiezione del senatore Giua, io che conosco il congegno della legge ne ho sentita tutta la gravità, perchè in tal modo viene colpita tutta la legge. Se è vero quello che dice il senatore Giua, la legge non ha ragione d'essere, perchè non sappiamo quali siano le bombole destinate per il metano e quali destinate ad altri usi.

Come si fa a determinare la destinazione prevalente, onorevole Bosco? Chi è che può dire che la bombola è stata prevalentemente usata per il metano e per altri gas? Non c'è barba di magistrato che possa determinare la realtà dei fatti, dato che c'è l'intercambiabilità delle bombole! L'onorevole Ministro osservava acutamente che per le bombole requisite vi può essere una identificazione attraverso degli elementi probatori che esistono; ma disgraziatamente, per dichiarazione espressa del Presidente dell'Ente Nazionale Metano, gran parte di questa documentazione è andata distrutta. Questa infatti è una delle ragioni per cui è stato proposto questo disegno di legge. Quindi io direi che il problema è insolubile all'attuale stato di cose, finchè non sia stato accertato l'uso per cui la bombola è stata collaudata.

PRESIDENTE. Attraverso questa discussione così animata mi sembra che si cominci a perdere il filo dell'argomento. In sostanza noi, con questo disegno di legge, abbiamo il compito di accertare lo stato di appartenenza delle bombole per metano attualmente in uso. Le bombole in circolazione in parte sono dell'Ente Nazionale Metano, in parte sono andate perse ed in parte appartengono a proprietari privati, i quali, non tutti, le hanno pagate. Ora, con questo progetto si vuole istituire un regime giuridico, affinché si renda possibile l'intercambiabilità di dette bombole, dato che punto base dell'utilità delle bombole è la loro fungibilità.

A questo scopo bisogna assicurarsi prima di tutto della possibilità tecnica di questa intercambiabilità ed in secondo luogo controllare queste bombole per mezzo della punzonatura, che potrebbe servire, oltre che a determinare il proprietario, anche a constatare

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

14^a RIUNIONE (16 novembre 1949)

lo stato di queste bombole dal lato della sicurezza a poter contenere un determinato prodotto.

È stato detto che, oltre a disciplinare l'uso delle bombole per metano, bisognerebbe disciplinare le bombole adibite per altri usi. Credo che per ora si debba varare questo disegno di legge; in seguito, quando verranno delle proposte concrete, vuoi dal Ministero, vuoi da noi, vedremo di coordinare queste disposizioni. Credo pertanto che si debba andare avanti in questa discussione, e dico questo non per strozzare la discussione, ma per non divagare, al fine di raggiungere qualcosa di concreto e di positivo. Quindi, dopo che il relatore avrà concretato il suo pensiero, e gli altri oratori avranno espresso i loro dubbi, si potrebbe passare all'esame degli articoli e superare così le difficoltà punto per punto.

DE LUCA, *relatore*. Aderirei volentieri al desiderio espresso dal Presidente, ma io non sono tranquillo perchè mi sembra di riferire su una legge che temo non possa essere applicata. Se devo ritenere esatto quanto tecnicamente hanno affermato i colleghi Giua e Castagno, credo che la identificazione delle bombole sia una cosa impossibile, perchè nessuno può vietare al detentore della bombola di dire che essa serve per ossigeno e quindi sfuggire a queste disposizioni.

Dove pertanto l'Ente Metano non abbia la possibilità di dimostrare documentalmente che quella certa bombola è di sua proprietà, la proprietà di quella bombola può essere contestata.

Vediamo pure se nel corso dell'esame degli articoli si può arrivare ad una soluzione tale da soddisfare; se non ci riusciremo, credo che saremo tutti d'accordo nel chiedere una sospensione per la legge.

CARON. Con il provvedimento, così com'è, rischiamo di non raggiungere l'intento che ci proponiamo.

Occorrono, a mio avviso, maggiori informazioni tecniche. Io posso dire, ad esempio, che le bombole vengono ogni tanto revisionate; bisognerebbe quindi sapere con quali criteri si fanno i collaudi e se essi sono diversi per il metano e per gli altri gas.

Il relatore potrebbe quindi prendere contatto non solo con il Ministero, e con l'Ente

Metano ma anche, ad esempio, con la Società Italiana Ossigeno.

MOLINELLI. Noi cerchiamo attraverso la discussione un po' di chiarezza, quella chiarezza che manca per colpa stessa della legge che vuole raggiungere contemporaneamente due obiettivi: vuole stabilire una disciplina per quel che riguarda le bombole per metano, e nello stesso tempo recuperare allo Stato quelle bombole che erano dello Stato. Dovendo raggiungere questi due fini la legge rischia di non raggiungerne nessuno. Noi dobbiamo garantire la idoneità delle bombole a contenere dei gas compressi e garantire la funzionalità delle bombole stesse. Io, che non sono un tecnico, sommestamente vi domando: non sarebbe possibile allargare il concetto della legge e parlare, invece che di disciplina delle bombole per metano, di disciplina delle bombole per gas compressi? Se si arrivasse a questo, noi avremmo un regime giuridico unico in Italia anche per quel che riguarda le garanzie offerte al pubblico nell'uso delle bombole. Tutte le bombole dovrebbero essere punzonate. La legge, attraverso la punzonatura, dovrebbe raggiungere l'identificazione delle bombole e la riacquisizione della proprietà da parte dello Stato. Questo è uno scopo; l'altro scopo è quello dell'intercambiabilità delle bombole stesse.

Anche questo si potrebbe raggiungere attraverso un regime generale.

GIUA. Il problema generale della sicurezza è già contemplato in un'altra legge, ove è stabilito che tutte le bombole debbono essere tarate per la loro resistenza in maniera che non siano pericolose. Ora, se si allarga il problema delle bombole per metano a tutte le bombole per gas compressi o liquefatti, credo che si impedisca in definitiva lo sviluppo della industria dei gas compressi e liquefatti.

Questo problema non può risolversi improvvisando e a me sembra che la proposta del Ministro debba essere accettata. Infatti, se il Ministro ci dicesse che le bombole messe in circolazione dall'Ente Metano, 135 mila, hanno un segno caratteristico per cui la bombola non si può adibire ad altro uso, se il Ministro ci dicesse questo, lo Stato potrebbe riconoscere

tutte le bombole di sua proprietà e tutte le obiezioni cadrebbero immediatamente. A me sembra che nella prossima riunione il Ministro ci potrebbe riferire a tal proposito.

BOSCO. Io credo che la lettura della relazione, che in parte abbiamo dimenticato, risolva molti dei nostri dubbi. Ci siamo infatti arenati su questo punto, se cioè sia possibile trovare un criterio distintivo per reperire le bombole. Io ho risposto dicendo che una legge precedente, quella del 16 marzo 1941 e che usava la stessa dizione, ha permesso allo Stato di reperire 43.929 bombole. Ora, se con la stessa dizione legislativa lo Stato ha potuto recuperare 40 mila bombole, non vedo il perchè non dovrebbe recuperare le rimanenti.

CARON. Il reperimento si compie facilmente attraverso il numero, ma siccome l'Ente Nazionale Metano ci dice che non ha tutti i numeri la cosa diventa difficile.

BENEDETTI TULLIO. Anche io ritengo che non si può procedere nell'esame degli articoli e poi in viaggio aggiustare la soma. La soma in viaggio non si aggiusta se non si hanno chiari i principi fondamentali sui quali imbastire questi articoli di legge. È evidente che per mia negligenza non ho molto chiari questi concetti; infatti io basandomi sul mio vecchio sistema di guardare il primo periodo delle cose, il che è un grande errore, ho giudicato che si parlasse delle vecchie bombole e della sistemazione di una vecchia questione per la quale non ho alcuna eccezione da fare.

Ma mi sono accorto che tutto il resto è estremamente grave; ho continuato a guardare il secondo periodo della relazione e ho guardato anche gli articoli di questo disegno di legge e ciò mi ha confermato quel dubbio che avevo istintivo, che si vada a creare quel che io temevo, e cioè un altro monopolio. Ora non pregiudichiamo con un piccolo provvedimento che è quasi un'appendice, quello che è un problema di una importanza ben maggiore e che deve implicare punzonatura delle bombole, manutenzione delle bombole, sostituzione delle bombole. Riguardo poi al fatto della proprietà delle bombole, l'Ente Metano è un ente monopolista o è in concorrenza con

altri enti? Nel secondo caso non vedo la ragione perchè l'Ente Metano dovrebbe avere questa preferenza e questa funzione di controllo.

Questi problemi suscitano nel mio animo gravissimi dubbi, ed il Ministro stesso ha questi dubbi, infatti il progetto è stato presentato dal Ministro dell'industria e commercio Lombardo. Il Ministro attuale ha detto con molta onestà e chiarezza che essendo da poco in carica nel nuovo dicastero non è in grado di darci quelle spiegazioni che voi signori avete diritto di attendervi per poter deliberare con cognizione di causa, e vi domanda un rinvio per poter venire qui con maggiore conoscenza del problema in modo che questi dubbi possano essere superati. Si tratta di una questione non di tecnica, ma di logica, ed il Ministro stesso, essendone il presentatore, ci deve dare queste spiegazioni. Io concludo dicendo che sarebbe il caso, e per deferenza verso il Ministro e per logicità e per chiarezza, di attendere che il Ministro ci dia le spiegazioni attese.

BERTONE, *Ministro del commercio estero e ad interim dell'industria e commercio*. Ringrazio i colleghi per la cortesia usata nei miei riguardi. Non chiedo un breve rinvio per fare un qualsiasi ostruzionismo, voi lo comprendete; non ho potuto conferire con il mio predecessore che ha preparato il disegno di legge e non vorrei mancare di riguardo a lui, mettendo a soqquadro un provvedimento che può essergli costato pazienza e fatica. Credo sia opportuno che il relatore De Luca abbia la cortesia di prendere contatti con me ed insieme faremo una seduta lunga quanto basta per prendere in esame tutte le obiezioni che sono state sollevate qui ed esaminare il problema dal punto di vista tecnico, economico, legale. Infatti ci sono molte questioni legali; per esempio ne accenno una delle quali non si è parlato. Noi parliamo di bombole che sono state requisite ed io stesso dissi che per le bombole requisite il procedimento può essere facile, però vi è una quota di queste bombole requisite per le quali si è ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di requisizione ed il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti annullando nei loro confronti la requisizione,

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

14^a RIUNIONE (16 novembre 1949)

e questo per il motivo che il Governo poteva sì requisire le bombole, ma non poteva delegare la requisizione ad un Ente.

Questi proprietari hanno quindi una posizione giuridica completamente diversa; verso di essi non abbiamo alcun diritto. Ora, questo punto e tutti gli altri punti in cui vi è dubbio dovranno essere chiariti; sono problemi che potremo esaminare in pochi giorni e potremo, d'accordo con il relatore De Luca ed anche con il senatore Giua per le parte

tecnica, introdurre qualche modifica e venire qui poi a discuterne.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta per dare modo al relatore ed al senatore Giua di prendere contatti col Ministro al fine di meglio chiarire la questione.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 12.50.